

## INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA

Al Presidente del Consiglio Regionale  
On. Giuseppe Bova

Cosenza, 8 ottobre 2008

Oggetto: Sulla vertenza sindacale tra Fast Confisal e Ferrovie della Calabria S.r.l. e relativa delibera di apertura del procedimento da parte della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il sottoscritto Trematerra Michele Consigliere Regionale

Premesso che:

- Con nota del 14 maggio 2008 la Segreteria Regionale della Fast Confisal delle Ferrovie della Calabria chiedeva alla Direzione dell'Azienda Ferrovie della Calabria S.r.l. un incontro finalizzato alla soluzione delle vertenze concernenti alcune problematiche dei dipendenti della società;
- Le Ferrovie della Calabria S.r.l. con riscontro del 19 maggio 2009 sostenevano di non essere “[...] nelle condizioni di riconoscere fra le proprie sigle sindacali la Fast Confisal in quanto la stessa non risultava firmataria di Accordi nazionali e/o Aziendali nell’ambito della contrattazione collettiva del Settore Autoferrotranviari[...];
- Considerato che a seguito della richiesta formale di incontro da parte dell’Organizzazione Sindacale in oggetto, le Ferrovie della Calabria S.r.l. rifiutavano le richieste di attuazione della procedura di raffreddamento e la medesima Fast Confisal richiedeva ai prefetti di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria di esperire il tentativo di conciliazione. In assenza di successivi sviluppi, la Segreteria Regionale della Fast Confisal proclamava un’azione di sciopero della durata di quattro ore da effettuarsi nella giornata del 17 giugno del 2008. Al riguardo, la Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, intervenendo con nota del 13 giugno 2008, rilevava con particolare riferimento al comportamento delle Ferrovie della Calabria S.r.l. che: “[...] ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 l’esperienza delle procedure di raffreddamento e di conciliazione prima della proclamazione dello sciopero è obbligatorio per entrambe le parti e che ai fini dell’obbligo in oggetto non assume alcun rilievo il grado di rappresentatività della Organizzazione Sindacale richiedente l’espletamento delle procedure [...]”;
- Visto il perdurare delle posizioni ostative da parte delle Ferrovie della Calabria S.r.l., riproposte con note inoltrate ai prefetti dei capoluoghi di Provincia calabresi con le quali si rimarcava l’assenza di legittimità delle richieste dell’Organizzazione Sindacale in questione, la Fast Confisal, oltre a rilevare un incremento delle criticità nelle relazioni industriali all’interno dell’azienda, in data 17 luglio 2008 veniva convocata in audizione dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. La citata Commissione, con nota del 23 luglio 2008, constatato il mancato riscontro da parte delle Ferrovie della Calabria alle sollecitazioni pervenute dall’Organizzazione Sindacale riteneva “[...] assolto l’obbligo di esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione [...]” e deliberava l’apertura di un procedimento nei confronti delle Ferrovie della Calabria S.r.l. ai fini della valutazione del comportamento ai sensi degli artt. 4, comma 4. *quater* e 13, lettera *i* della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 per violazione del “ mancato rispetto dell’obbligo di esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990 e ss. mod.

*nonché dell'art. 2 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale”.*

**INTERROGA L'ASSESSORE AI TRASPORTI PER SAPERE:**

Quali azioni intenda adottare nei confronti degli organi apicali dell'azienda Ferrovie della Calabria S.r.l. al fine di limitare gli effetti negativi di tale vertenza e porre le basi per una proficua soluzione della controversia.

On. Michele Trematerra